



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2019

Disposizioni per il recupero dei mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di rimuovere il cosiddetto « prelievo forzoso » operato nei confronti delle ex province regionali, oggi liberi consorzi comunali e città metropolitane, istituiti con la legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15.

Tale legge disciplina dettagliatamente le funzioni ed i compiti attribuiti ai suddetti enti (articoli 24 e 27), definiti dal legislatore regionale « enti di area vasta », valorizzandone il ruolo ed ampliandone le competenze rispetto a quelle già spettanti ed attribuite con la legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9.

Basti pensare che rispetto alle precedenti competenze attribuite alle ex province regionali, ai liberi consorzi sono state attribuite nuove e complesse funzioni in materia di: *a*) pianificazione territoriale e urbanistica; *b*) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni; *c*) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero consorzio comunale; *d*) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

La città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite ai liberi consorzi comunali, risulta titolare di nuove funzioni, tra le più rilevanti in materia di: *a*) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; *b*) pianificazione territoriale generale ed urbanistica del territorio provinciale; *c*) individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica convenzionata; *d*) mobilità e viabilità, ivi compresi i collegamenti delle aree portuali e aeroportuali con le infrastrutture autostradali.

Queste sono solo alcune delle nuove e complesse funzioni che il legislatore regionale ha voluto assegnare agli enti di area vasta con l'intento di attuare un ampio decentramento amministrativo, in attuazione dei principi costituzionali contenuti nell'articolo 118 della Costituzione in materia di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

Questo importante e storico processo di riforma che disegna un nuovo sistema di governo degli enti locali, non ha ricevuto alcun sostegno finanziario da parte del Governo nazionale, né tanto meno da parte del Governo regionale, anzi è stato caratterizzato negli anni da un crescente prelievo forzoso che di fatto ha cancellato ogni autonomia finanziaria, assorbendo lo Stato ogni entrata tributaria delle ex province nel proprio bilancio, in palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione con il quale si prevede che « i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ».

Il prelievo forzoso operato dallo Stato, in violazione dei principi costituzionali enunciati, ha reso impossibile in questi ultimi anni l'erogazione di servizi essenziali in materie già nelle competenze delle ex province regionali, in particolare in materia di servizi sociali, di edilizia scolastica e di viabilità provinciale.

Malgrado gli sforzi notevoli per contenere e razionalizzare la spesa pubblica, gli enti di area vasta nella Regione siciliana sono ormai prossimi a dover dichiarare il dissesto finanziario e comunque sono nella impossi-

bilità di assicurare la redazione di un bilancio di previsione rispettoso degli equilibri finanziari. Trattasi in altre parole di un « dissesto indotto » dalla normativa statale che ha reso impossibile il completamento del processo di riforma avviato prima dal legislatore nazionale e completato successivamente dal Parlamento siciliano.

È, infatti, da considerarsi grave che lo Stato con i decreti del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016, abbia effettuato un riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario di risorse, pari complessivamente a 48 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario delle risorse, pari complessivamente a 100 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria. Dal suddetto riparto, sono stati esclusi i liberi consorzi e le città metropolitane della Regione siciliana, tra l'altro dotati di maggiori competenze, rendendo di fatto ancora più grave la situazione dei servizi locali, per l'impossibilità di effettuare la manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici di competenza provinciale e l'assistenza dei disabili, i cui interventi sono sempre stati garantiti, attraverso le entrate derivanti dai versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, che invece sono venute meno per effetto ed a causa dei suddetti prelievi forzosi da parte dello Stato.

La recente sentenza della Consulta n. 137 del 27 giugno 2018, ha evidenziato l'insipienza assoluta di chi ha promosso e gestito una riforma dettata solo da compulsioni giornalistiche a buon mercato, senza capire

che le funzioni pubbliche hanno un costo qualsiasi l'ente che le gestisce.

Nella sentenza della Consulta n. 137 del 2018 è stato evidenziato che lo Stato, nel momento in cui avvia un processo di riordino delle funzioni delle province, alle quali erano state assegnate risorse per svolgerle, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non è consentito che lo stesso si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio per lo svolgimento di funzioni rimaste nelle competenze delle ex province. In particolare si legge: « L'omissione del legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (articolo 119, primo comma della Costituzione), perché la necessità di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresì in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del 1999, n. 381 del 1990), perché all'assegnazione delle funzioni non corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante quanto richiesto dalla legge n. 56 del 2014 e dalla sentenza n. 205 del 2016 di questa Corte ».

La necessità del finanziamento degli enti destinatari delle funzioni amministrative, del resto si fonda sulla « logica stessa del processo di riordino delle funzioni » (sentenza n. 84 del 2018), come è confermato dai diversi provvedimenti legislativi che hanno disciplinato conferimenti di funzioni: si vedano gli articoli 3, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); gli articoli 3, comma 3, e 7 del de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); l'articolo 149, comma 12, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'articolo 2, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); gli articoli 2, comma 2, lettera *l*), 8, comma 1, lettera *i*), e 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione); l'articolo 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono sospesi gli effetti dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per quanto concerne la Regione siciliana e gli enti locali ad essa appartenenti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con apposito decreto, il rimborso delle somme già incassate attraverso il prelievo forzoso attuato nei confronti delle ex province siciliane, oggi liberi consorzi di comuni e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014.

3. Con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo le somme sono ridistribuite proporzionalmente ai prelievi effettuati alle stesse ex province regionali e in parte agli enti riformati a seguito della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15.

€ 1,00